







ASSE III - PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE del POFESR 2014-2020 - azioni 3A.3.5.1 e 3.C3.1.1

ITI - SVILUPPO URBANO CITTA' DI MATERA



Avviso Pubblico
SOSTEGNO AL RILANCIO, ALLO SVILUPPO E
ALL'INNOVAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLE
PROFESSIONI CON SEDE OPERATIVA NELLA CITTA' DI
MATERA

Allegato N – DICHIARAZIONE DE MINIMIS

Regione Basilicata Direzione Politiche di Sviluppo, Lavoro e servizi alla comunità Ufficio Politiche di Sviluppo, finanza agevolata, incentivi alle imprese e promozione aree ZES

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

II/la sottoscritto/a		nato/a a		prov
				n.
(documento di	riconoscimento:		n	, emesso in data
da), Codice Fiscale		in qualità di
	(titolare/legale	rappresentante)	dell'impresa	(omonima/ragione sociale
		c	on sede legale	in
prov alla via/piazz	za	n, cod	ice fiscale e, tra	nne che per le attività libero -
professionali, numero di is	scrizione al Registro delle l	Imprese di	::	,
ai fini della concessione seguito "Avviso"),	delle agevolazioni di cui	all'Avviso Pubblico	"ITI – sviluppo	o urbano citta di Matera" (di
consapevole delle sanzio	oni penali richiamate dall'	art. 76 del D.P.R. 4	145/2000 in cas	o di dichiarazioni mendaci ivi
indicate e della sanzione dello stesso D.P.R. 445/2		efici concessi in caso	o di dichiarazion	i non veritiere di cui all'art. 75
-::: - cc :	W 47 -I-I D D D 445/00	.00		

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità

preso atto

- che i finanziamenti di cui al presente Avviso sono concessi in regime "de minimis" disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24/12/2013 alla serie L 352/1;
- che le agevolazioni in regime "de minimis" concessi ad un'impresa unica, così come definita all'art. 2.2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non può superare €. 200.000,00 ridotti ad € 100.000,00 per le imprese che effettuano trasporto di merci per conto terzi nell'arco di tre esercizi finanziari [art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013] inclusa l'agevolazione di cui all'Avviso, nell'arco di tre esercizi finanziari, calcolati con riferimento all'esercizio finanziario in corso più i due precedenti; che il rispetto del predetto massimale costituisce un requisito di concessione delle agevolazioni il cui mancato rispetto costituisce causa di esclusione dalle agevolazioni stesse;
- che il massimale di aiuto è espresso sotto forma di sovvenzione diretta in denaro;
- che l'importo massimo di aiuti di stato "de minimis" che può essere concesso ad una impresa unica¹ in un triennio (l'esercizio finanziario in corso ed i due precedenti), senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000 (€ 100.000 se impresa attiva nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);
- che gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione dell'aiuto all'impresa;
- che al fine della determinazione del limite massimo dell'agevolazione concedibile, devono essere prese in considerazione:
 - a) tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato parzialmente o interamente con risorse provenienti dall'unione Europea;

¹ Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013, "Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica".

- b) tutti gli aiuti concessi in favore dell'impresa unica (art. 2, par. 2, Reg. (UE) 1407/2013; in considerazione del suo carattere generale, la disposizione citata è applicabile ai vari regimi di aiuti "de minimis");
- che gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti "de minimis" a imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e con gli aiuti "de minimis" concessi a norma di altri Regolamenti "de minimis" purché non superino il massimale di € 200.000,00 (€100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi);
- che gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti "de minimis" non concessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;
- che in caso di superamento delle soglie predette l'agevolazione suindicata non potrà essere concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali;
- che il valore dell'incentivo di cui alla presente domanda deve essere considerato nella valutazione del superamento del limite massimo;
- che nel caso l'agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul funzionamento dell'UE dalla Commissione Europea e l'impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell'agevolazione concessa, e non solo della parte eccedente la soglia "de minimis";

DICHIARA

1) ai fini della verifica delle relazioni esistenti con altre imprese tali da costituire una "impresa unica"

□ che l'impresa di cui è Titolare/rappresentante legale e per la quale richiede la concessione di aiuti de minimis non ha con altre imprese relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e che pertanto essa stessa costituisce una "impresa unica":

<u>oppure</u>

□ che he l'impresa di cui è Titolare/rappresentante legale e per la quale richiede la concessione di aiuti de minimis ha relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 con le seguenti imprese:

denominazione	Partita iva/C.F.

e che è consapevole che le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 sono considerate <u>un'impresa unica;</u>

2) ai fini della verifica degli aiuti de minimis concessi alla medesima "impresa unica"

□ che nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, non è stato concesso alcun aiuto "de minimis" <u>all'impresa unica</u> di cui l'impresa che presenta la richiesta di contributo è parte, anche tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni e scissioni di imprese;

oppure

□ che nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni e scissioni di imprese, sono stati concessi i seguenti aiuti in "de minimis" all'impresa unica di cui è parte l'impresa che presenta la richiesta di contributo

ESERCIZIO FINANZIARIO	ATTO DI CONCESSIONE (indicare data dell'atto e ente concedente)	NATURA DELL'AGEVOLAZIONE (es. contributo in c/capitale, c/interesse ecc.)	IMPORTO AGEVOLAZIONE
Corrente (anno n)			
Anno n-1			
Anno n-2			
TOTALE	•		

3) ai fini della verifica del cumulo con altre agevolazioni costituenti aiuti di stato

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) N. 1407/2013:

□ che per gli stessi costi ammissibili oggetto della richiesta di contributo, non gli sono stati concessi aiuti di stato;

oppure

□ che per gli stessi costi ammissibili oggetto della richiesta di contributo, gli sono stati concessi gli aiuti di stato di seguito indicati:

	NATURA	
ATTO DI CONCESSIONE	DELL'AGEVOLAZIONE	
(indicare data dell'atto, l'ente concedente, gli	(es. contributo in	IMPORTO AGEVOLAZIONE
estremi normativi)	c/capitale, c/interesse	
	ecc.)	

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Basilicata/Soggetto Gestore eventuali variazioni inerenti ai dati sopra indicati.

Luogo e data	II dichiarante (*)
	(firma per esteso)

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti da bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).

^(*) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La Regione Basilicata/Soggetto gestore si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di dichiarazione mendace il dichiarante sarà denunciato all'autorità giudiziaria.